



Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

(Indennità per lavoro ridotto destinata ai formatori)

Modifica del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del ¹

decreta:

I

La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982² è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 6

⁶ Il servizio cantonale autorizza i formatori ai sensi dell'articolo 45 della legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002³ (LFPr), a continuare la formazione degli apprendisti in azienda durante le ore considerate come perdita di lavoro computabile se la formazione degli apprendisti non può essere garantita in altro modo.

Art. 37 lett. d

Il datore di lavoro è tenuto:

- d. a pagare ai formatori ai sensi dell'articolo 32 capoverso 6, la differenza tra l'indennità per lavoro ridotto e il salario convenuto contrattualmente, per le ore considerate come perdita di lavoro computabile e durante le quali garantiscono la formazione degli apprendisti.

Art. 60 cpv. 5 primo periodo

1 FF 202y
2 RS 837.0
3 RS 412.10

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere scelti e impostati, per quanto possibile, secondo i principi della LFPr⁴. ...

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può metterla in vigore con effetto retroattivo.

⁴ RS 412.10